

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE
AL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI) PER MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI “PROG-1776 – PR – 3” DEL COMUNE DI OLIVETO CITRA, A SEGUITO DI
ISTRUTTORIA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 55/56 DLGS. n.117 DEL 3 LUGLIO 2017.
CUP: CIG:**

Approvata con Determina n. del

L'anno (.....) oggi (.....) del mese di

TRA

il **COMUNE di Oliveto Citra** (*da qui in poi denominato anche “Ente titolare”*), C.F. 00578180655, con sede in Via Vittorio Emanuele II, n. 46, in persona di, nat. a (....), il, per la sua carica e agli effetti del presente atto domiciliato/a presso la sede del Comune;

E

L'ETS denominato (*da qui in poi denominato anche “Ente attuatore” o “partner”*), con sede legale in, Codice fiscale/Partita IVA, iscritto al RUNTS - repertorio n., in persona del legale rappresentante nat. a (...), il, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della società;

PREMESSO CHE:

- La legge 176 del 27 maggio 1991, ratificando la Convenzione dell'Onu sui diritti dell'infanzia, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il riconoscimento delle specificità della condizione del minore e facendo proprio il principio per cui l'interesse superiore del minore debba essere considerato preminente per ogni atto che lo riguarda.
- Gli Art. 2 e 3 della L. 47/2017 recante “disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” definiscono e rafforzano le misure di tutela nei confronti dei MSNA, a garanzia di un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale
- La Legge n. 189/2002 ha istituzionalizzato il primo sistema pubblico per l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, cd. SPRAR (oggi SAI), diffuso su tutto il territorio italiano con il coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali, secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero dell'Interno ed enti locali;
- Con il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni con legge 18 dicembre 2020, n. 173, la definizione di “Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati” è stata sostituita da “Sistema di accoglienza e di integrazione” - SAI e L.50/2023 che sostanzialmente non modifica le disposizioni precedenti in materia di accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati;
- L'art 10 delle Linee Guida approvate dal D.M. 18/11/2019 consente agli Enti pubblici di realizzare gli obiettivi del progetto SAI grazie alla collaborazione di un soggetto attuatore (partner) in grado di offrire supporto all'Ente medesimo nelle attività necessarie alla progettazione, gestione ed erogazione del servizio;
- Il D.Lgs. 117/2017 (art. 55) prevede lo strumento della co-progettazione per l'esecuzione di progetti sociali;
- Il Comune di Oliveto Citra è titolare del progetto di accoglienza PROG-1776 – PR – 3 per l'accoglienza di n. 15 MSNA, finanziato con D.M. Prot. del per un importo pari ad €

CONSIDERATO CHE le progettualità del Sistema di Accoglienza Integrazione prevedono:

- il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili dell'accoglienza, Ministero dell'Interno ed enti locali, secondo una logica di governance multilivello;
- la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza;

- il decentramento degli interventi di accoglienza integrata;
- le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti enti gestori, soggetti del terzo settore che contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi;
- la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione;
- il protagonismo attivo degli Enti Locali, siano essi grandi città o piccoli centri, aree metropolitane o cittadine di provincia che contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura dell'accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari;
- il carattere cosiddetto integrato dell'accoglienza articolata in interventi e servizi volti a favorire l'acquisizione di strumenti per l'autonomia e l'inclusione nella comunità e nel contesto di accoglienza nonché in attività sociali e socio educative finalizzate all'inserimento sociale, lavorativo e abitativo.

DATO ATTO che le suddette attività rientrano in quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 per le quali è prevista la possibilità di ricorrere alla procedura di co-progettazione;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Con la presente Convenzione il Comune di Oliveto Citra, nella qualità di "ENTE TITOLARE" del progetto "PROG-1776 – PR – 3", identifica, per il periodo, l'ETS quale "ENTE ATTUATORE" del progetto approvato dal Ministero dell'Interno con Decreto Prot..... del, ai sensi della Determinazione n. del
2. La presente Convenzione regola gli interventi di accoglienza e inclusione sociale in favore di Minori Stranieri non Accompagnati per un totale di n.15 posti (a regime);

Art. 2 - Durata

1. La presente convenzione ha validità per il periodo di finanziamento che va dal al, salvo diversa disposizione del Ministero dell'Interno, e comunque fino a conclusione di tutte le procedure di rendicontazione degli interventi, nonché delle fasi di Monitoraggio tecnico ed amministrativo previste dal Ministero.
2. Alla scadenza del periodo suddetto, il rapporto convenzionale con il soggetto attuatore si risolverà automaticamente, senza alcun obbligo di disdetta o recesso. Resta salva la facoltà dell'Ente di procedere alla revoca dell'affidamento in caso di inadempimento, ovvero in caso di adempimento tardivo o inesatto, da parte del soggetto attuatore, oltre alla possibilità di risolvere la Convenzione.
3. In caso di rinnovo del finanziamento da parte del Servizio Centrale, la durata della presente Convenzione potrà essere prorogata, in seguito a comunicazione del Comune all'Ente attuatore, alle medesime condizioni contrattuali, salva diversa volontà delle parti, con durata pari agli eventuali programmi e progetti SAI promossi e finanziati dal Ministero dell'Interno.
4. Per garantire continuità al sistema, è prevista la proroga tecnica per un periodo non superiore a tre mesi, necessario per portare eventualmente a termine le procedure di nuovo affidamento.

Art. 3 - Principi condivisi della co-progettazione

La co-progettazione stabilisce un rapporto innovativo tra ente titolare ed ente attuatore che costituiscono una vera e propria partnership dove progettualità, operatività e responsabilità sono condivise dall'inizio alla fine.

La co-progettazione si configura come strumento fondamentale per promuovere e integrare la massima collaborazione fra i diversi attori del sistema al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e della comunità e come strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, poiché il soggetto del Terzo Settore che si trova a essere coinvolto nell'attuazione dei progetti viene a operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse

proprie e soluzioni progettuali.

Le parti condividono che la co-progettazione è:

- ✓ una modalità di lavoro congiunto fra pubblico e privato che investe l'intero processo di costruzione di una politica sociale dalla fase di ideazione a quella di progettazione vera e propria, a quella gestionale, di intervento, fino alla sua valutazione;
- ✓ un'occasione di incontro fra soggetti diversi che ha potenzialità generative se costruiscono fra di loro un legame positivo che li valorizzi entrambi e che produca valore aggiunto.

La metodologia co-progettuale si sviluppa su tre piani:

- ✓ istituzionale, che attiene alla definizione e al mantenimento una relazione di paritarietà tra i diversi soggetti coinvolti;
- ✓ progettuale, nel quale la co-progettazione è finalizzata alla definizione condivisa di obiettivi, strategie di intervento e relative azioni specifiche del Progetto SAI del Comune di Oliveto Citra;
- ✓ gestionale operativo e finanziario, che attiene allo sviluppo e alla realizzazione di quanto progettato.

Art. 4 - Ambito di attività

1. Il Comune di Oliveto Citra e il soggetto partner daranno attuazione alle fasi e alle azioni così come descritte nell'elaborato progettuale e nel Piano Finanziario preventivo, definiti congiuntamente quale esito della co-progettazione di cui ai verbali n..... del, in possesso delle parti e depositati agli atti d'ufficio del Comune di Oliveto Citra, secondo le modalità e le prescrizioni previste dall'Avviso pubblico e relativi allegati e della normativa di riferimento.
2. Il progetto ha quale obiettivo la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei beneficiari accolti, attraverso un percorso di accoglienza ed insediamento territoriale, che tenga conto della complessità della presa in carico dei MSNA (in termini di diritti e di doveri, di aspettative, di caratteristiche personali, di storia, di contesto culturale, politico, sociale di provenienza).
3. L'Ente attuatore opererà all'interno di n. Strutture... nella propria disponibilità, situata sul territorio del Comune di Oliveto Citra, ospitando n. **15 (quindici) minori stranieri non accompagnati**.
4. Verranno attivati servizi di accoglienza sulla base delle previsioni del D.M. 18/11/2019 e delle Linee Guida ad esso allegate. In particolare, in base agli articoli 34 e 35 delle Linee Guida, l'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori:
 - Accoglienza materiale,
 - Mediazione linguistico – culturale,
 - Orientamento e accesso ai servizi del territorio,
 - Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico,
 - Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo,
 - Orientamento e accompagnamento legale,
 - Tutela psico-socio-sanitaria,
 - Implementazione di Attività e servizi aggiuntivi specifici come da art. 35 DM 18/11/2019:
 - a) attività di sostegno agli affidamenti familiari, full-time e part-time, in linea con il progetto educativo individualizzato del minore, come intervento anche complementare all'accoglienza in struttura
 - b) servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia, ponendo attenzione alla transizione dello stesso all'età adulta, anche con riferimento al periodo di permanenza nel territorio autorizzato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/2017;
 - c) misure di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione professionale.;
 - d) attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti al fine di assicurare la più stretta collaborazione fra le istituzioni coinvolte per la salvaguardia del superiore interesse dei minori;
 - e) servizi dedicati a minori con particolari fragilità quali ad esempio: minori vittime di tratta, minori con necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata, minori con fragilità psicologica e comunque tutte le fattispecie previste dall'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nel caso di minori che presentino tali vulnerabilità, sono attivate le misure specialistiche più idonee in modo da assicurare ad ogni beneficiario effettiva protezione e tutela.

- Utilizzo Banca Dati SAI.

Art. 5 – Impegni Generali

1. I firmatari si impegnano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ad attuare tutte le misure necessarie per portare a buon fine le azioni concordate e a improntare le proprie azioni ai criteri di professionalità, appropriatezza e trasparenza, rispettando ed ottemperando le prescrizioni contenute nelle normative vigenti.

Art. 6 - Sede di esecuzione

1. La maggior parte delle attività si svolgerà nel territorio del Comune di Oliveto Citra (SA); potranno essere richieste attività anche in altri territori in relazione allo sviluppo di progettualità integrate che permettano di allargare la rete inter-istituzionale di accoglienza, integrazione e tutela delle persone nell'ambito di programmi e progetti SAI.

Art. 7 – Funzioni e ruolo del Comune di Oliveto Citra

1. Il Comune di Oliveto Citra svolge le funzioni di governance generale e in particolare:

- *consolidare il gruppo di lavoro interno al Comune, dedicato a svolgere una funzione di regia e di supporto al territorio;*
- *promuovere e sviluppare una sinergia pubblico-privato capace di intervenire tempestivamente ed in maniera efficace sia in relazione alla situazione ordinaria di accoglienza che in situazioni di emergenza;*
- *sviluppare un efficace sistema locale di accoglienza capace di intervenire ogni qualvolta vengano affidati al Comune nuovi minori stranieri non accompagnati;*
- *promuovere e sviluppare una rete con altri progetti SAI, in modo da costruire una rete diffusa di accoglienza.*

2. In particolare, Il Comune di Oliveto Citra si impegna a:

- *monitorare gli ingressi e le uscite dei MSNA;*
- *adempiere alle funzioni di Ente titolare del progetto in questione, monitorando la sua corretta gestione e l'implementazione di tutte le sue fasi;*
- *garantire la tempestiva presenza e l'intervento per quanto di propria competenza;*
- *partecipare ai momenti di raccordo tecnico e amministrativo con i referenti dell'ente attuatore, come definiti nel progetto definitivo;*
- *partecipare alle fasi di monitoraggio previste dal progetto;*
- *partecipare al monitoraggio del Servizio Centrale composto dal responsabile di progetto dell'ente titolare, dai responsabili dell'ente gestore e dall'operatore del servizio centrale;*
- *relazionarsi, per quanto di sua competenza, con il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione - e il Servizio Centrale del Sistema di Protezione tra richiedenti asilo e rifugiati;*
- *predisporre e inviare, in base alla documentazione fornita dall'ente attuatore ed in base alle direttive del Dipartimento, tramite il Servizio Centrale, le relazioni, sia intermedie che finali, le schede semestrali di monitoraggio di Banca Dati relative alle presenze ed ai servizi erogati, nonché la rendicontazione economica dell'attività svolta in esecuzione del servizio finanziato.*

3. Il sistema di accoglienza integrata del Comune di Oliveto Citra si impegna, inoltre, a sviluppare e consolidare relazioni stabili ed efficaci con:

- *Sistema Centrale SAI e MSNA;*
- *Questura e Prefettura;*
- *ASSI- Azienda Speciale Sele Inclusione – Comune di Eboli capofila*
- *Comuni del Territorio del Sele Tanagro*
- *Enti gestori strutture accoglienza*
- *Comunità locali*
- *Realtà del terzo Settore e dell'Associazionismo*

Art. 8 Funzioni e ruolo dell'Ente attuatore

1. L'Ente attuatore si impegna a:

- realizzare gli interventi previsti nel progetto, secondo le modalità di realizzazione degli interventi specificate nel progetto presentato, così come ridefinito in sede di co-progettazione e in base a quanto dettagliato all'Art 4 della presente Convenzione;
- individuare e mettere a disposizione il personale e gli operatori necessari per le finalità del progetto, in misura non inferiore a quanto previsto dal progetto e relativo budget economico e/o sua successiva rimodulazione;
- curare la gestione della struttura individuata per la realizzazione del progetto;
- collaborare con il Comune di Oliveto Citra, nelle forme e modalità condivise in sede operativa;
- rispettare le indicazioni operative così come indicato nelle linee guida allegate al citato D.M. 18 novembre 2019 e secondo il "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale", di seguito denominato "Manuale operativo SAI" ed al "Manuale unico di rendicontazione" (a cura del Servizio Centrale) e le loro eventuali variazioni da parte del Ministero dell'Interno;
- programmare e realizzare gli interventi di formazione, aggiornamento e supervisione degli operatori coinvolti nelle differenti azioni e interventi;
- trasmettere e aggiornare costantemente l'elenco del personale impiegato comprensivo di curriculum formativo - professionale;
- programmare e realizzare un sistema di avviamento e inserimento lavorativo efficace in relazione al contesto territoriale di riferimento e in relazione a modalità anche innovative relative a strumenti, modalità e tipologie multiple di intervento;
- programmare e realizzare interventi di integrazione territoriale degli ospiti;
- programmare e realizzare di interventi di mediazione linguistica culturale, anche in stretta collaborazione il Tribunale per i Minorenni;
- collaborare con il sistema socio-sanitario e sanitario locale;
- collaborare con gli enti territoriali e le realtà del territorio.

2. L'Ente attuatore garantisce la tempestiva comunicazione al Comune di Oliveto Citra di:

- eventuali variazioni concernenti:
 - a. i nominativi dei responsabili;
 - b. le strutture di accoglienza e le sedi di servizio in uso per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;
 - c. la rendicontazione di particolari spese per le quali occorre la preventiva autorizzazione dell'Ente Locale.
- relazioni intermedie e annuali, secondo le indicazioni stabilite dal Servizio Centrale e in relazione ai sistemi di gestione economico-finanziari in atto nel Comune di Oliveto Citra, in forma cartacea e/o su supporto informatico, secondo le modalità e le tempistiche che verranno concertate in sede operativa.

3. L'Ente attuatore si impegna, inoltre a garantire:

- la compartecipazione al risultato, apportando anche risorse proprie, così come da progetto definitivo, consentendo di arricchire l'offerta con nuove opportunità per i destinatari degli interventi;
- l'attuazione a favore dei propri dipendenti e dei soci di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL e dagli accordi integrativi vigenti;
- l'osservanza della vigente normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in particolare di quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008;
- l'osservanza della vigente normativa in materia di privacy con particolare riferimento al D. Lgs 196/2003 e al Regolamento a UE 2016/679;
- il divieto di comunicare notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni in quanto incaricati dell'espletamento di pubblico servizio, così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 - Procedure condivise

L'Ente attuatore ed il Comune di Oliveto Citra si obbligano reciprocamente, e per tutta la durata delle attività progettuali, a porre in essere quanto sia necessario alla funzionalità dei servizi erogati secondo standard qualitativi elevati.

Le parti concordano riunioni periodiche di verifica per l'aggiornamento di ogni informazione sull'andamento del progetto, nonché sugli adempimenti connessi alla gestione amministrativa e contabile dello stesso, fra il

Responsabile di progetto individuato dal Comune e i referenti individuati dall'Ente attuatore, con cadenza almeno mensile.

Art. 10 – Copertura assicurativa

Il soggetto partner, in qualità di ente attuatore, si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Il soggetto partner risponderà di eventuali danni, persone e/o cose, cagionati a terzi – compresi i beneficiari dell'attività - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente accordo e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato il Comune di Oliveto Citra da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

Garantisce che gli operatori ed i volontari adibiti alle varie attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 - Modalità di finanziamento - Spese ammesse al rimborso

1. I centri di accoglienza della rete SAI sono finanziati dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), la cui Autorità Responsabile ha autorizzato l'utilizzo della risorse in favore del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.

2. Il finanziamento ministeriale verrà erogato al soggetto attuatore nei tempi e modi stabiliti dal Ministero dell'Interno e comunque solo dopo l'avvenuto accredito dei fondi assegnati all'Ente locale, a seguito di presentazione di tutta la documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero dell'Interno per la gestione di progetti della rete SAI.

3. Il costo stimato del progetto, per il periodo dal al, è pari a €, di cui:

- € di imponibile;
- € di pocket money (esente iva);
- € di iva al%;
- *altro*

tenendo conto del Piano finanziario preventivo approvato da parte del Ministero competente con Decreto Prot n. del, così suddiviso:

	Anno	Anno	Anno
SAI categoria MNSA	€	€	€

4. Gli importi relativi al cosiddetto “pocket money” non sono soggetti ad IVA.

5. Si precisa che gli importi riportati nel Piano Finanziario vengono definiti “stimati” in quanto nell'ambito della procedura di co-progettazione il rapporto tra Ente locale ed ETS si definisce di “collaborazione sussidiaria – per tutta la durata del rapporto contrattuale/convenzionale – fondato sulla co-responsabilità, a partire dalla co-costruzione del progetto, passando per la reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, fino alla conclusione delle attività di progetto ed alla rendicontazione delle spese”. Tale piano finanziario potrà, di conseguenza, essere soggetto a modifiche in fase di coprogettazione e sottoposto al Ministero per l'approvazione, secondo quanto previsto dalla normativa.

6. Il Comune pagherà all'Ente attuatore, le spese effettivamente sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero dell'Interno per la gestione di progetti della rete SAI, fino all'occorrenza massima di € **(iva inclusa)**, al netto di eventuali spese sostenute direttamente dal Comune e salvo eventuali revisioni del budget che potranno intervenire in corso di implementazione del progetto.

7. Stante il fatto che il fondo ministeriale copre il 100% del costo del progetto, l'ammontare del finanziamento corrisponderà al totale approvato dall'Autorità Responsabile, senza ulteriori spese a carico del Comune;

8. L'ente comunale non sarà responsabile nei confronti dell'ente attuatore di eventuali ritardi nei trasferimenti finanziari attribuibili all'Autorità Responsabile del finanziamento.

Art. 12 - Fatturazione e termini di pagamento

1. Il Comune corrisponderà la somma di cui al precedente articolo 10 su presentazione di fatture da emettersi su base mensile successivamente all'accertamento da parte del Responsabile del Servizio Socio Culturale del Comune di Oliveto Citra, della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni contrattuali.
2. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento delle fatture previa verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile del Servizio Socio Culturale del Comune di Oliveto Citra, qualora le risorse ministeriali siano state trasferite.
3. Il finanziamento ministeriale verrà erogato al soggetto attuatore nei tempi e modi stabiliti dal Ministero dell'Interno a norma dell'art. 28 delle Linee Guida allegate al DM 18 novembre 2019 e comunque solo dopo l'avvenuto accredito dei fondi assegnati all'Ente locale, a seguito di presentazione di tutta la documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero dell'Interno per la gestione di progetti della rete SAI.
4. Il corrispettivo è in ogni caso comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni richieste dalla presente.
5. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del Comune della fattura corretta, con onere dell'Ente attuatore di assicurare correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito.
6. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive.
7. Il Comune effettuerà i pagamenti tramite bonifico presso il conto corrente indicato da dichiarazione acquisita al protocollo.
8. L'Ente attuatore si impegna a comunicare al Comune ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
9. La liquidazione sulle coordinate indicate esonera il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'ente attuatore si impegna ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, si obbliga a:
 - a. utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - b. comunicare al Comune di Oliveto Citra, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
 - c. comunicare tempestivamente ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla suddetta lett. b) trasmessi al Comune;
2. Gli oneri di comunicazione di cui precedente comma possono essere assolti anche l'invio di dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del DPR 445/2000.
3. L'esecutore è tenuto ad inserire in tutti i documenti fiscali afferenti il presente contratto il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo di gara (CIG) indicati in epigrafe.
4. L'esecutore è altresì tenuto ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, appartenenti alla cosiddetta filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati al lavoro, un'apposita clausola con la quale ciascuno si assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla presente convenzione, pena la nullità assoluta degli stessi; i movimenti finanziari tra il esecutore con i suoi subcontraenti dovranno avvenire tra conti correnti dedicati e, trattandosi di un'unica commessa, nei documenti fiscali dovranno essere riportati il codice unico di progetto.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce motivo ostativo al decorso del termine di pagamento dei corrispettivi maturati nonché causa di risoluzione del contratto da parte del Comune di Oliveto Citra; questo, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite posta elettronica certificata l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

Art. 14 - Garanzia Fideiussoria

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, l'Ente Attuatore, all'atto della firma, presenta una cauzione pari al 5% dell'importo complessivo triennale del progetto, n. del rilasciata da con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC;

Art. 15 - Penali

1. Il Comune di Oliveto Citra si riserva di applicare all'Ente attuatore penali in seguito al rilevamento di:
- inadempienze alle prescrizioni del Bando e dei suoi allegati;
 - reclami documentati.

In particolare, per i requisiti del presente capitolato, il Comune si riserva di applicare le seguenti penali:

Tipologia Importi in Euro	Tipologia Importi in Euro
Mancata o non corretta esecuzione del servizio	Fino a massimo € 1.000,00
Impiego di personale professionalmente non qualificato e/o per il quale sussistano cause di esclusione dal servizio in base alla normativa vigente	Fino a massimo € 500,00
Comportamenti del personale non in linea con i principi di cui alle norme del presente Avviso	Fino a massimo € 500,00
Mancato invio al Comune della documentazione richiesta	Fino a massimo € 1.000,00
Mancato rispetto dell'obbligo informativo nei confronti del Comune	Fino a massimo € 500,00
Mancanza o incompletezza della documentazione inerente al Progetto SAI	Fino a massimo € 1.500,00

2. L'avvio del procedimento da parte del Comune per l'applicazione di una o più penalità è comunicato all'Ente attuatore tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R.

3. L'Ente attuatore entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, può presentare le proprie osservazioni o essere ascoltata dal Comune il quale, entro i seguenti 10 giorni lavorativi, contro deduce e assume la propria decisione a chiusura del procedimento.

4. L'applicazione della penale può avvenire anche mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento.

5. Il Comune può altresì procedere alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi, nei confronti dell'ETS, con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti, oltre alla eventuale risoluzione del contratto.

Art. 16 - Adempimenti Antimafia e Condizione risolutiva

Il partner prende atto che l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, dettata in particolare dal D. Lgs. 159/2011 - "Codice delle leggi antimafia"

Ai sensi dell'art. 91, comma 1, del sopra citato Codice, le pubbliche amministrazioni devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti il cui valore sia superiore a 150.000,00 euro.

Art. 17- Risoluzione del contratto

1. L'inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione da parte dell'Ente attuatore potrà comportare risoluzione del rapporto.

Oltre a quanto genericamente previsto dal Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione di diritto (ex art. 1456 Cod. civ.) della Convenzione le seguenti ipotesi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Avviso;

- affidamento in subappalto, totale o parziale, del servizio;
- fallimento dell'ETS, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione, oppure il verificarsi di eventi che evidenzino il sostanziale venir meno in capo all'ETS dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno due mesi prima della scadenza, con inoltro di lettera via PEC o raccomandata A/R.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune, compresi gli oneri di procedura e contrattuali per l'affidamento al secondo concorrente in graduatoria o per l'indizione di una nuova selezione.

Quanto innanzi non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'ETS, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

2. L'ente attuatore può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi mediante pec con preavviso di almeno 30 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente Convenzione

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale di settore, nonché alle norme del Codice Civile.

Art. 19 – Responsabile del progetto Ente Titolare e Referente Ente Attuatore

1. Responsabile del Progetto per il Comune di Oliveto Citra è -;
2. Referente per l'ente attuatore è

Art. 20 -Controversie e Foro competente

La soluzione delle controversie, sorte in esecuzione del contratto tra il Comune di Oliveto Citra e l'Ente Attuatore, non risolte in via amministrativa, è demandata in via esclusiva alla competenza del Foro di Salerno.

ART. 21 – Registrazione e spese contrattuali

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 DPR n. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Luogo e data

Per l'Ente Titolare, **COMUNE DI OLIVETO CITRA**

.....

Per l'Ente Attuatore,

.....